

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI DECRETO PER LA  
QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL  
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA  
DIRIGENZA ANNO 2023

**MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

---

Nel 2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r. 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti, necessario allo svolgimento di tali funzioni, che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale, le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 198.236).

Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, con la legge n. 22 del 13 luglio 2021 e con la successiva delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza, Funzioni Locali a valere sul fondo per il salario accessorio della dirigenza.

La legge regionale 1 marzo 2022, n.5 recante “Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” dispone che a decorrere dall'anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui sopra viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Nel preambolo alla stessa l.r. 5/2022, che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 55/2008 ha esso stesso contenuto normativo, si precisa, al punto 3, che l'incremento del fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

La Regione ha dato attuazione alla suddetta legge per mezzo del decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all'art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017, come segue:

- a partire dall'anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell'importo

di euro 1.404.799,91;

- a partire dall'anno 2022 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2016, è rideterminato in € 9.419.360,91, tenendo conto dell'ammontare dell'equivalente della retribuzione di posizione e di risultato applicabile alle figure apicali della Regione Toscana per l'anno 2016, al fine di garantire l'invarianza della spesa relativamente a tale anno.

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Con il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

In sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione aveva stimato che per l'anno 2023 non vi sarebbe stato un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all'eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede consuntiva per l'anno 2023 in € 9.794.473,91. A tali importi si perviene come segue:

### **Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 14.386.406,49 e sono così formate:

- A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998);
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL</b>		
<b>Fonte</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>

CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.533.220</b>

**Tabella 1**

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **7.553.726,49**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7**: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell'Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET)**: in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;
- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6**: tale norma prevede l'incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressa. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell'anno 2023 ammontano a € **197.302**, e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f)**: tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'importo conteggiato per l'anno 2023 (€ **207.230**) è

immutato rispetto all'anno precedente;

- 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Tali risorse sono quantificate in € **1.255.343**, che includono i ratei di R.I.A. relativi alle cessazioni fino all'anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
- 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l'importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2020 ammonta a € **8.421**; si fa presente che l'importo indicato nel decreto dirigenziale n. 16835 del 28/09/2021 per mero errore materiale riportava la cifra di € 8.367;
- 7) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c)** l'importo corrispondente alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nel 2021-2022 ammonta ad € **5.455,58**;
- 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l'importo di € **2.525.814** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
- 9) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** la norma consente all'Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € **322.523**, importo immutato rispetto all'anno precedente;
- 10) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono inserite risorse per un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
- 11) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento, ammonta a € **198.236** ed è stato calcolato nella maniera che segue:
  - a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;

- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015<sup>1</sup>.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 2

- 12) **Applicazione l.r. n. 5/2022 ad opera del sopra menzionato decreto 11639/2022** in base al quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ad € **1.404.799,91**;

Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2023 – quantificazione consuntiva altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett.f)	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 1, lett.g)	1.255.343
CCNL 2016-2018 art.57, comma 2, lett.a)	8.421
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814

<sup>1</sup> Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrate a norma della l.r. 22/2016.

Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Art. 57, comma 2, let. c)	5.455,58
Totale complessivo	7.553.726,49

Tabella 3

## Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili per l'anno 2023 ammontano a € **684,55** e relative a:

- CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c) tale norma prevede che dall'anno successivo alla cessazione dal servizio e solo per tale anno successivo, nel fondo confluiscono i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente; i ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della RIA in godimento. Per l'anno 2023 l'importo corrispondente ai ratei di R.I.A del personale cessato dal servizio nell'anno 2022 ammonta a € **684,55**;

## Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2023 ammontano a € **4.592.617,13** e sono da correlare a:

DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2023 – quantificazione consuntiva		
Descrizione		Importo
decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.489.114,13
<b>Totale complessivo</b>		<b>-4.592.617,13</b>

Tabella 4

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L’importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;

3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall’anno 2017 l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell’applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell’anno 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta, a seguito dell’applicazione della l.r. 5/2022 per mezzo del già citato decreto 11639/2022 a € 9.419.360,91 al netto degli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:

- a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
  - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell’anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
  - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l’ente ed escludendo il personale dell’ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l’anno di riferimento: per l’individuazione delle unità di personale presenti nell’anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l’anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

Ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità, a fronte i dipendenti in servizio nell'anno 2023 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio individuati impiegando la stessa metodologia utilizzata per il calcolo dei cedolini stipendiali erogati, assommano a 88,01 unità. Sono incluse in tale calcolo le unità di personale a tempo indeterminato rapportate a tempo pieno in caso di part-time, ivi compreso il personale in aspettativa, in novazione, comandato presso altre amministrazioni e con esclusione del personale in comando proveniente da altre amministrazioni ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a tempo determinato o in comando presso l'amministrazione al 31.12.2018, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Per l'anno 2023 non è pertanto attestato un incremento di personale dirigente e si conferma il valore storico del limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, pari a € 9.419.360,91, così come determinato dal predetto decreto dirigenziale n. 11639/2022 in applicazione della lr 5/2022;.

L'amministrazione ha comunque ritenuto opportuno quantificare anche il valore medio pro capite del trattamento accessorio ex art. 33 D.L. 34/2019 in previsione di un eventuale incremento di personale e conseguente eventuale incremento del fondo ex art. 33 D.L. 34/2019. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto "Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018":

<b>RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018</b>	
Descrizione	
<b>Limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 post l.r. 5/2022</b>	8.014.561
di cui risorse art. 1 del CCNL 12.02.2002 (dest.tabellare)	-438.739
<b>Totale</b>	<b>7.575.822</b>

**Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017**

art. 67, c.2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1, comma 800, L. 205/2017)	198.236
CCNL 2016-2018, art, 56, c.1 (1,53% m.s. 2015)	176.877

<b>TOTALE</b>	<b>7.950.935</b>
---------------	------------------

Tabella 5

- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 109 unità incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato, in posizione di comando presso la Regione e in aspettativa di durata non inferiore all'anno; sono invece escluse le unità in comando presso altre amministrazioni e il personale in novazione;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 72.944:



<b>VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018</b>	
Risorse per il trattamento economico accessorio	7.950.935
personale al 31.12.2018	109
valore medio trattamento accessorio anno 2018	72.944

Tabella 6

Le risorse dell'anno 2023 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 10.908.475,04, risultano complessivamente superiori al limite 2016 (risultante dall'applicazione della l.r. 5/2022) di € 1.489.114,13.

<b>fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 - quantificazione consuntiva</b>	
<b>Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	Importo
Unico importo annuale art. 57, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018 – quota soggetta al limite	12.601.038,00
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
R.I.A. del personale cessato nel 2021-2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
Rateo R.I.A. del personale cessato nel 2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	684,55
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
<b>totale risorse fisse</b>	<b>10.908.475,04</b>

Tabella 7

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023.

<b>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA</b>			
Natura	Anno 2022 (CONSUNTIVO)	Anno 2023 (CONSUNTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14.385.509,88	14.386.406,49	896,61
risorse variabili	24.008,02	684,55	-23.323,47
decurtazioni del fondo	- 4.593.843,66	-4.592.617,13	1.226,53
Totale complessivo	9.815.674,24	9.794.473,91	-21.200,33

Tabella 8

Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla "porzione" di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell'anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse per l'anno 2023 ammontano a € 38.872,42. L'importo delle risorse del fondo distribuibile non include la somma da ricondursi all'applicazione dell'art. 60 del CCNL 2016-2018, corrispondente a compensi per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del proprio ufficio o su designazione della stessa, nel 2023 peraltro corrispondente a € 0,00. L'importo delle risorse suddette è

considerato al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002, come evidenziato nella seguente tabella:

voci	<b>2023</b>
fondo	9.794.473,91
destinazione a tabellare	438.739,00
fondo distribuibile	9.355.734,91

periodo	dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	importo risorse (escluse le risorse di cui all'art. 60 del CCNL 2016-2018) al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3, lett. e) CCNL 12.02.2002)	dotazione organica	valore unitario	Valore corrispondente alla porzione di dotazione organica non coperta nell'anno 2023 (valore unitario per posti non coperti)
01/01/2023 - 31/12/2023	142	141,41	0,59	9.355.734,91	142	65.885,46	38.872,42

**Tabella 9**

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

#### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

#### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

#### Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

#### Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

#### Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

#### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli dicarattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento dellaretribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2022-2023:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
descrizione	anno 2022 (consuntivo)	descrizione	anno 2023 (consuntivo)	Variazione
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>				
<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>		<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>		
art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	<b>4.558,97</b>	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	5.455,58	896,61
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità</b>	<b>14.385.509,88</b>	<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità</b>	<b>14.386.406,49</b>	<b>896,61</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>				
<b>RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017</b>		<b>RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017</b>		
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	2.807,69	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	684,55	-2.123,14
<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015</b>				
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.i)	<b>21200,33</b>		0,00	-21.200,33
Somme non utilizzate - anno precedente	0,00		0,00	0,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>24.008,02</b>		<b>684,55</b>	<b>-23.323,47</b>
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>				
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa</b>		<b>DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa</b>		
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	0,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	0,00
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0	Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.490.340,66	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.489.114,13	1.226,53
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile</b>		<b>DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile</b>		
decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0		0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0		0,00	0,00
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>-4.593.843,66</b>		<b>-4.592.617,13</b>	<b>1.226,53</b>
<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>9.815.674,24</b>	<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>9.794.473,91</b>	<b>-21.200,33</b>

Tabella 10

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

**Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022:

<b>Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022</b>				
<b>Istituto</b>	<b>valore destinato dall'accordo</b>	<b>importo messo in pagamento (*)</b>	<b>differenza (**)</b>	<b>risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo</b>
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739		-
Retribuzione di posizione	5.929.370,26	5.891.267,79	38.102,47	-
Retribuzione di risultato:				
- risorse destinate a retribuzione di risultato	2.686.760,45	2.628.075,72	58.684,73	-
- retribuzione incarichi ad interim (ex art. 11 CCI del 11.7.2023)	130.710,41	129.816,66	893,75	-
- differenziazione retribuzione risultato (ex art. 15 CCI del 11.7.2023)	18.650,55	18.650,55		-
- retribuzione di risultato dirigenti apicali	123.356,87	86.399,38	36.957,49	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata ai dirigenti incaricati	19.080,29	19.080,29		-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata a tutti i dirigenti	2.120,04	2.120,04		-
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	466.886,37	466.886,37		-
<b>TOTALE</b>	<b>9.815.674,24</b>	<b>9.681.035,80</b>	<b>134.638,44</b>	<b>-</b>

**Tabella 11**

(\*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 7.179. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

(\*\*) Tali importi includono le somme di cui all'art. 23 ter, commi 1,2 e 4 del D.L. n. 201/2011 e art.1 commi 474 e 475 della L.147/2013

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 ammonta a complessivi € 9.794.473,91 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione per € 3.363.761,47 per un totale di € 13.158.235,38 al lordo oneri.

Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell’anno 2023 da corrispondere nel 2024, trovano copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e nel Bilancio Finanziario Gestionale 2024/2026:

<b>Copertura finanziaria del fondo delle risorse decentrate del personale dirigente anno 2023 - quantificazione consuntiva</b>				
<b>anno</b>	<b>M/P</b>	<b>capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2023	101	71300	248	149.211,56
2023	101	71306	260	35.512,35
2023	101	71306	265	4.297,29
2023	101	71309	281	12.682,98
2023	101	71429	395	8.334,90
2023	101	71429	391	1.008,59
2023	101	71429	392	1.456,43
2023	101	71429	396	12.035,78
2023	101	71468	500	2.976,75
2023	101	71468	501	4.298,49
2023	101	72088	627	35.020,57
2023	101	72088	628	50.570,52
2023	102	71301	250	106.916,88
2023	102	71301	251	50.570,52
2023	102	71301	249	47.046,96
2023	102	71307	267	25.446,22
2023	102	71307	268	24.804,60
2023	102	71307	270	3.079,21
2023	102	71307	271	1.456,43
2023	102	71310	282	9.087,93
2023	102	71310	283	8.297,49
2023	102	71355	319	996.756,94
2023	102	71355	320	681.660,33
2023	102	71430	398	237.228,15
2023	102	71430	399	173.209,89
2023	102	71430	402	28.706,60
2023	102	71430	403	19.631,82
2023	102	71469	503	84.724,34
2023	102	71469	504	57.941,13
2023	103	71302	252	50.570,52
2023	103	71308	275	12.035,78
2023	103	71308	277	1.456,43
2023	103	71311	285	4.298,49
2023	103	71356	321	101.141,04
2023	103	71356	322	50.570,52
2023	103	71431	405	24.071,57
2023	103	71431	406	12.849,97
2023	103	71431	408	2.912,86

2023	103	71431	409	1.456,43
2023	103	71470	506	8.596,99
2023	103	71470	507	4.298,49
2023	104	71357	323	50.570,52
2023	104	71432	410	12.035,78
2023	104	71432	412	1.456,43
2023	104	71471	508	4.298,49
2023	107	71358	324	29.277,25
2023	107	71433	413	6.967,99
2023	107	71433	414	843,18
2023	107	71472	509	2.488,57
2023	108	71359	325	187.133,76
2023	108	71359	326	37.163,50
2023	108	71434	415	44.537,83
2023	108	71434	416	8.844,91
2023	108	71434	419	5.389,45
2023	108	71434	420	1.070,31
2023	108	71473	510	15.906,37
2023	108	71473	511	3.158,90
2023	108	72118	646	50.570,52
2023	108	72121	649	12.035,78
2023	108	72121	651	1.456,43
2023	108	72122	652	4.298,49
2023	110	13104	123	64.877,96
2023	110	13109	125	15.440,95
2023	110	13109	127	1.868,49
2023	110	13112	128	5.514,63
2023	110	71021	219	226.763,45
2023	110	71021	220	50.570,52
2023	110	71110	223	158.389,58
2023	110	71110	224	12.849,97
2023	110	71110	229	19.166,47
2023	110	71110	230	1.456,43
2023	110	71116	233	56.567,71
2023	110	71116	234	4.298,49
2023	110	71893	723	438.739,00
2023	111	71360	327	179.375,17
2023	111	71435	423	42.691,29
2023	111	71435	425	5.166,00
2023	111	71474	513	15.246,89
2023	401	71920	549	10.453,08
2023	401	71920	551	1.264,91
2023	401	71982	602	43.920,50
2023	401	72013	613	3.733,24
2023	402	71913	543	3.480,69
2023	402	71913	545	421,19
2023	402	71914	546	1.243,10
2023	402	71915	547	14.624,74
2023	404	71361	328	43.920,50
2023	404	71436	426	10.453,08
2023	404	71436	428	1.264,91
2023	404	71475	514	3.733,24
2023	502	71363	329	50.570,52
2023	502	71363	330	35.020,57
2023	502	71438	429	12.035,78

2023	502	71438	430	8.898,73
2023	502	71438	432	1.456,43
2023	502	71438	433	1.008,59
2023	502	71477	515	4.298,49
2023	502	71477	516	2.976,75
2023	801	71365	331	103.475,74
2023	801	71365	12328	15.019,36
2023	801	71440	434	24.627,23
2023	801	71440	12330	3.816,42
2023	801	71440	436	2.980,10
2023	801	71440	12331	432,56
2023	801	71479	517	8.795,44
2023	801	71479	12332	1.276,65
2023	802	71366	332	43.920,50
2023	802	71441	438	11.160,20
2023	802	71441	440	1.264,91
2023	802	71480	519	3.733,24
2023	901	71367	333	611.066,67
2023	901	71442	441	145.433,87
2023	901	71442	445	17.598,72
2023	901	71481	520	51.940,67
2023	902	71921	552	11.360,37
2023	902	71921	554	357,62
2023	902	71983	603	43.920,50
2023	902	72014	614	3.733,24
2023	903	71368	334	50.570,52
2023	903	71443	447	12.035,78
2023	903	71443	449	1.456,43
2023	903	71482	522	4.298,49
2023	908	71444	450	11.243,93
2023	908	71444	452	1.360,61
2023	908	71483	523	4.015,69
2023	908	72073	625	47.243,41
2023	1002	71370	336	84.280,65
2023	1002	71446	453	20.058,79
2023	1002	71446	455	2.427,28
2023	1002	71485	524	7.163,86
2023	1005	71372	337	202.282,08
2023	1005	71448	458	48.143,14
2023	1005	71448	461	5.825,72
2023	1005	71487	526	17.193,98
2023	1204	71374	338	94.491,02
2023	1204	71451	463	22.488,86
2023	1204	71451	465	2.721,34
2023	1204	71490	528	8.031,74
2023	1301	71377	339	101.141,04
2023	1301	71454	466	24.071,57
2023	1301	71454	467	12.035,78
2023	1301	71454	469	2.912,86
2023	1301	71454	470	1.456,43
2023	1301	71493	529	8.596,99
2023	1301	71493	530	4.298,49
2023	1301	72050	624	50.570,52
2023	1305	71378	340	50.570,52
2023	1305	71455	471	12.035,78

2023	1305	71455	473	1.456,43
2023	1305	71494	531	4.298,49
2023	1401	71379	341	50.570,52
2023	1401	71456	474	12.035,78
2023	1401	71456	476	1.456,43
2023	1401	71495	532	4.298,49
2023	1403	71380	342	50.570,52
2023	1403	71457	477	12.035,78
2023	1403	71457	479	1.456,43
2023	1403	71496	533	4.298,49
2023	1405	71381	343	50.570,52
2023	1405	71458	480	12.035,78
2023	1405	71458	482	1.456,43
2023	1405	71497	534	4.298,49
2023	1502	71924	560	24.071,57
2023	1502	71924	562	2.912,86
2023	1502	71985	604	101.141,04
2023	1502	72017	617	8.596,99
2023	1503	71382	344	50.570,52
2023	1503	71459	483	12.035,78
2023	1503	71459	485	1.456,43
2023	1503	71498	535	4.298,49
2023	1504	71383	345	50.570,52
2023	1504	71460	486	12.035,78
2023	1504	71460	488	1.456,43
2023	1504	71499	536	4.298,49
2023	1601	71384	346	492.405,16
2023	1601	71461	489	117.192,43
2023	1601	71461	491	14.181,27
2023	1601	71500	537	41.854,44
2023	1603	71385	347	50.570,52
2023	1603	71462	492	12.035,78
2023	1603	71462	494	1.456,43
2023	1603	71501	538	4.298,49
2023	1801	71387	348	92.710,84
2023	1801	71465	495	22.065,18
2023	1801	71465	497	2.670,07
2023	1801	71504	539	7.880,42
2024	110	13104	14857	26.000,00
2024	110	13104	14880	238.363,02
2024	110	13109	14856	6.606,60
2024	110	13109	14883	56.730,40
2024	110	13112	11626	2.210,00
2024	110	13112	14885	20.260,85
2024	110	71021	14875	2.993.410,36
2024	110	71021	14877	225.333,00
2024	110	71110	14865	57.257,12
2024	110	71110	14869	712.431,67
2024	110	71116	14863	254.439,88
2024	110	71116	14864	19.153,31
<b>Totale retribuzioni</b>				<b>9.794.473,91</b>
<b>Totale contributi</b>				<b>2.531.231,19</b>
<b>Totale irap</b>				<b>832.530,28</b>
<b>Totale generale</b>				<b>13.158.235,38</b>

Tabella 12